




LA' DOVE C'È CAOS Il Blog di Corrado Tumaini

Home Profilo Pubblicazioni Contatti Archivio

Postilla » Ambiente » Il Blog di Corrado Tumaini » Normativa ambientale » Sostanza e Forma/1: macerie, rifiuti, sottoprodotti, materie prime secondarie, ...

23 settembre 2014

Sostanza e Forma/1: macerie, rifiuti, sottoprodotti, materie prime secondarie, ...



Inizio con questo post una serie di riflessioni che vi propongo sul rapporto tra **sostanza e forma** in ambito ambientale.

Sono infatti propenso ad assecondare l'affermazione che "**la sostanza senza una forma è il caos**" ma voler imporre una forma non adatta alla sostanza provoca danni.

Se questi **danni** siano sopportabili e proporzionati ai **benefici**, o maggiori rispetto allo stato di caos è già argomento di discussione.

La sostanza deve essere rappresentata dalla forma; però, dalla lettura delle nostrane norme *bizantine* che regolano l'ambiente, appare lecita la domanda:

"La nostra normativa ambientale è così complicata perché lo è la sostanza o perché è solo il prodotto del sovrapporsi di provvedimenti successivi e della negligenza diffusa nell'amministrazione pubblica nel valutare l'impatto della regola calata nella realtà?"

Non mi riesce inoltre di scacciare il **sospetto** che, forse, la forma attuale è così proprio per provocare la **violazione diffusa** e l'**obbligatorietà alla trasgressione**, che diventa quindi *normale*, donando un enorme ed arbitrario potere a controllori più o meno auto-incensanti o svagati.

Un primo esempio elementare. **Macerie da demolizione: risorsa o fatica?**

Recentemente, trattando di un caso reale di computo di **costi** per una **bonifica** di un sito, mi è capitato di rilanciare a un funzionario pubblico del settore rifiuti i seguenti quesiti tra loro consecutivi:

1. Trattare le macerie da demolizione con *benna frantumatrice* applicata all'escavatore è "**normale pratica industriale**" ?

acqua, Ambiente, art. 41, bonifica, bonifiche, buon senso, Caucaso, centrale elettrica, Codice dell'Ambiente, comunicazione, conflitto, consulente ambientale, coraggio, CSC, discariche, emergenza, falda, futuro, informazione, Inquinamento, libertà, macerie, materiali da scavo, materiali di riporto, mercato, Natura, principio di precauzione, procedure semplificate, protezione, prudenza, responsabilità, Rifiuti, riporti, riporto, rischio, salute, sicurezza, siti contaminati, sito contaminato,

2. Supponendo di soddisfare nel contempo a tutte le altre condizioni elencate dalla normativa, i materiali così *trattati* sono sottratti dal regime di **gestione dei rifiuti**?

In altre parole, se si frantumano la macerie con l'accessorio da escavatore invece di passarle attraverso un impianto mobile (il cosiddetto "frantoio"), **si ottengono dei materiali recuperabili o ancora solo dei rifiuti ... più piccoli?**

Premesso che non ho mai ricevuto risposta dal soggetto interpellato, ne è nata una vivace discussione tra consulenti ambientali, con le seguenti conclusioni:

1. la **riduzione volumetrica** con benna frantumatrice possiamo definirla *una normale pratica industriale*, ma questa operazione **non perfeziona il ciclo di recupero del rifiuto** ma ne effettua una fase preliminare (rif. direttiva UE 2008/98 CE);
2. i **materiali prodotti dalla demolizione** di edifici e manufatti sono **rifiuti** e non possono diventare **sottoprodotti**. Nel caso specifico dei cantieri edili, *sottoprodotti* possono diventare solo i **materiali da scavo**;
3. i materiali da demolizione possono invece cessare di essere **rifiuti** e diventare **materie prime secondarie** (MPS), ma a determinate condizioni, ovvero se:
 - a) sono sottoposti a un trattamento per il loro "riciclaggio",
 - b) siano comunemente utilizzati per scopi specifici, esista un "mercato" o una domanda,
 - c) rispettino i requisiti tecnici e normativi per i prodotti, non producano impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Allora, **cosa permette la cessazione di qualità come rifiuto delle macerie, nella sostanza e nella forma?**

Nella **sostanza**:

1. **frantumazione**, selezione, deferrizzazione e vagliatura, processo industriale che può essere sviluppato anche con macchine e accessori diversi dall'impianto mobile autorizzato;
2. **caratterizzazione** chimica per verificare che il materiale non determini rischi di inquinamento;
3. **collocazione** finale in riempimenti, rilevati, ripristini ambientali.

Nella **forma**:

1. la possibilità di ottenere materie prime seconde da questi rifiuti, è prevista da un'**apposita norma tecnica**, il D.M.05/02/1998, ma le fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse indicate da questa norma devono essere eseguite da **impianti autorizzati, anche mobili, di trattamento rifiuti** (art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/06);
2. secondo la **Suprema Corte** (sentenza 28205/2013 che richiama la precedente sentenza 21859/2011), la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei "*casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee*" non è applicabile agli impianti di frantumazione di **inerti**, che invece operano una "*vera e propria trasformazione dei materiali*";
3. è solo la **ditta proprietaria** dei macchinari che può richiedere l'**autorizzazione** alla Regione e comunicare previamente le singole campagne di utilizzazione. L'**impianto non può essere noleggiato, tanto meno "a caldo"**: secondo la Cassazione si tratterebbe in tal caso di **gestione illecita di rifiuti**;
4. stando ad alcuni **regolamenti regionali** emanati *ad hoc* sull'art. 208, le **singole campagne devono essere comunicate** alla Regione (o alla Provincia, e in alcune aree a *burocrazia mille* anche a Comune, ARPA, ASL,...) tra **60 e 90 giorni prima dell'inizio della campagna**, per acquisire il necessario parere tecnico (o *nulla osta*);
5. la **comunicazione** permette all'ente amministrativo di effettuare la verifica di **assoggettabilità a VIA**;
6. sulla base della **capacità di trattamento** deve essere verificato se l'impianto rientra tra quelli di cui agli allegati III e IV della parte seconda del **D.Lgs. 52/06**, ovvero, se comporta l'attivazione delle **procedure VIA** o di **verifica di assoggettabilità**;

sottoprodotti, suoli urbani, sviluppo, tensione, terre e rocce da scavo, test di cessione

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#)



Ambiente & Sviluppo

Franco Giampietro, Muratori Alberto

Editore: **Ipsoa**

€ 235,00 +IVA



Sistema Sicurezza Ambiente

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

€ 190,00 +IVA (-50%) € 95,00 +IVA



Ambiente

Sabato Gabriele, Nunziante Magrone

Studio Legale Associato

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2016

Versione carta

€ 58,00 (-20%) € 46,40



SUMMERSHOP SCONTO 50%



Diritto dell'ambiente

Dell'Anno Paolo

Editore: **Cedam**

Anno: 2018

Versione carta

€ 26,00



NOVITA'

Ambiente 2019

AA. VV.

Blasizza Erica

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2019

Versione carta

€ 75,00 (-15%) € 63,50

7. la verifica di assoggettabilità a VIA è obbligatoria per gli impianti di trattamento rifiuti con **produzione giornaliera** superiore a 10 metri cubi (un impianto mobile produce mediamente 1000-1200 tonnellate di MPS al giorno su 8 ore di lavoro)...;
8. in uscita dal *trattamento* in impianto così autorizzato escono **materie prime secondarie** (art. 181 bis che devono essere conformi all'allegato 1, sub 1, p.7.1.4 DM 05/02/98 che rinvia all'allegato C della circolare Ministero 15/07/05 n. UL/2005/5205;
9. su questi materiali in uscita deve essere condotto **test di cessione** come da Allegato 3 del DM 05/02/98 e, soprattutto per i **ripristini ambientali**, è richiesto in base a linee guida locali il rispetto dei valori soglia di contaminazione (CSC) del titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/06;
10. ...
11. ...

....

“...è tutt'aria e fuoco; e terra e acqua, torpidi elementi, compaiono soltanto nella sua immobilità paziente quando il cavaliere sta montando in sella: esso solo merita il nome di cavallo, gli altri potete chiamarli bestie.

– Davvero signore è un cavallo eccellente e impareggiabile. (Ciò nondimeno resta un cavallo).”
(dalla conversazione tra i cavalieri francesi, la notte prima della battaglia di Azincourt; W. Shakespeare, “Enrico V”)

** un grazie a Enrica, Aurora, Luca e Roberto, Lanfranco, Angelo, Stefano per i contributi che mi hanno permesso di terminare questo testo*

Lecture: **8012** | Commenti: **3** |



3 Commenti a “Sostanza e Forma/1: macerie, rifiuti, sottoprodotti, materie prime secondarie, ...”

1.  **Aldo Belli** scrive:
Scritto il 25-9-2014 alle ore 15:41

A proposito dei rifiuti e dei ns. legislatori in materia ambientale:
“Non mi fu dato alterare l'ordine della natura secondo la quale ogni cosa produce cose simili a sé.”
da “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes

2.  **Aurora Brancia** scrive:
Scritto il 27-9-2014 alle ore 11:44

E un momento...
stai dimenticando un altro pezzo di sostanza con una forma ancora differente!
I prodotti da escavazione, quando “riutilizzati nel luogo di produzione” non sono nè rifiuti nè sottoprodotti: sono la fattispecie di art. 185 commillo 1 lettera c).
E il prodotto di demolizione eventualmente generato, quando volumetricamente ridotto e riutilizzato sempre nel sito originale suo, è un sottoprodotto perfettamente conforme al disposto di art. 184-bis, e la sua sola riduzione volumetrica è oggettivamente “normale pratica industriale”: talmente normale da



[Il rischio rumore negli ambienti lavorativi](#)

Rotella Andrea, Campurra Gabriele

Editore: **Ipsos Indicitalia**

Anno: 2013

Versione carta

€ ~~30,00~~ (-30%) € **21,00**

 SUMMERSHOP SCONTO 50%



[eBook - Responsabilità da reato delle aziende. Modelli 231 e ambiente](#)

Catellani Giovanni, Arecco Francesco, Davoli Letizia, Gandini Fabio

Editore: **Wolters Kluwer Italia**

Anno: 2016

Versione eBook

€ ~~18,00~~ +IVA (-50%) € **9,00** +IVA

 SUMMERSHOP SCONTO 50%



[Inquinamento ambientale](#)

De Tilla Maurizio, Militerni Lucio, Veronesi Umberto

Editore: **Utet Giuridica**

Anno: 2016

Versione carta

€ **40,00**

essere antica, e meno male che l'hanno fatta anche gli antichi altrimenti adesso ci sogneremmo di avere piccole meraviglie sotterranee come la antica Neapolis sotto alla Chiesa di San Lorenzo o il ritrovamento dell'Atheneum a Piazza Venezia.

A me nel merito viene infatti da notare che se sono TRS assoggettate al 161/2012 anche i "materiali da riporto" rinvenuti nelle attività di escavazione, pare almeno incongruo – per la verità, illogicamente dissennato – assoggettare alla disciplina dei rifiuti qualcosa demolito adesso e non quello demolito magari 150 o 1500 anni fa. Quindi, non sono nè posso essere concorde con la posizione assunta dal funzionario pubblico di settore, men che mai con l'assoggettabilità tout court delle macerie, intese come prodotto di demolizione di qualcosa, alla qualifica di rifiuto.

Andando poi nello specifico dell'eventuale trattamento in loco delle maceria ("sfabbrico", si chiama a napoli), è a mio avviso evidente come la necessità di autorizzazione dell'impianto mobile sia collegata al destino del materiale a trattarsi: se l'impianto riduce volumetricamente qualcosa che poi sarà riutilizzata integralmente nel medesimo cantiere, a mio avviso ricadiamo nel "sottoprodotto", mentre se una frazione di essa non troverà il suo riutilizzo nel prosieguo dell'opera complessiva il materiale risultante finale è certamente un EoW, ma per potere essere tale deve essere stato sottoposto ad una "operazione di recupero" per la quale è al momento necessario un impianto in possesso di autorizzazione: anche se impianto mobile.

Trovo che sia una questione giuridicamente interessantissima, e mi piacerebbe a bestia poterla portare in sede giudiziaria: nel campo dell'applicazione dell'applicazione dell'Dir. CE 98/08, infatti, già al punto 10 della premessa si legge che:

"Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro.", cosa in cui ho come l'impressione che in ns. Ameno Legislatore abbia leggermente toppato.

Inoltre, sempre nella premessa ma al punto 22, si legge che

" Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro.

[omissis] quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato di protezione dell'ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire «quando un rifiuto cessa di essere tale» sono, fra l'altro, i RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale."

A mio parere, ma non me lo chiede mai nessuno, se è vero che, come riporta anche l'ultimo commillo di art. 184-ter, 2. "L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni", in conformità di quanto scritto alla fine del predetto punto 22 della premessa della Dr. CE 98/08, mi pare leggermente idiota e certo non "semplificante" che per controllare se un mattone intero è diventato un mattone tritato occorra una iscrizione all'Albro Nazionale Gestori Ambientali.

Nulla che non si potrebbe stabilire con "autorizzazioni generali" NON sulle ditte/aziende ma sul processo: cosa che ritengo intendesse dire il sempre più Ameno ns. Legislatore quando in art. 184-ter sempre nel comma 2, giusto quello relativo al solo controllo per dire che è un EoW, dice anche che "I criteri di cui al comma 1 sono adottati ... caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del MATTM...I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto".

Atteso che immagino non dovrebbe essere una novità per nessuno che il materiale da edilizia riciclato ha almeno 2 enormi vantaggi ambientali, il principale dei quali è rappresentato dal non-consumo di suolo e quello subito successivo dalla correlata conservazione dei beni paesaggistici specie qua da noi in Italia, e quindi nulla osterebbe in fatto ed in diritto e in assoluta conformità alle indicazioni comunitarie emanare un decreto in questo senso.

... ma qui torniamo al tuo esordio sulla questione, ed io sono oramai piuttosto propensa a sostenere a mia volta che "forse, la forma attuale è così proprio per provocare la violazione diffusa e l'obbligatorietà alla trasgressione, che diventa quindi normale," e specificherei pure – nella mia assoluta malignità di vecchietta infernale, il tutto al solo scopo di fornire un enorme ed arbitrario potere a controllori più o meno auto-referenziati o svagati.

Ti lascio a riflettere con l'art. 23 della ns. Costituzione: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere richiesta se non in base alla legge.
Concetto semplice e chiarissimo bypassato alla grande facendo leggi antinomiche.

3. [Sostanza e Forma/1: macerie, rifiuti, sottoprodotti, materie prime secondarie, ...](#) |

[studioFonzar's Blog](#) scrive:

Scritto il 29-9-2014 alle ore 10:05

[...] Sostanza e Forma/1: macerie, rifiuti, sottoprodotti, materie prime secondarie, ... continua qui [...]

Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Postilla è promossa da:

